

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA

(Art. 22 L. 30 dicembre 2010, n. 240)

emanato con D.R. n. 1148/2021 del 27/07/2021

CAPO I

Norme Generali

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, a seguito di pubbliche selezioni e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

- per Università, l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro";
- per Dipartimento, il Dipartimento dell'Università presso cui si svolge l'attività di ricerca;
- per responsabile scientifico, il professore o ricercatore dell'Ateneo, individuato dal Dipartimento, responsabile delle attività di ricerca sotto la cui guida e direzione devono essere svolte, in condizioni di autonomia, le attività di ricerca affidate;
- per assegnista, il soggetto che, in possesso dei requisiti, è stato individuato, previa valutazione comparativa, per l'affidamento dell'attività di ricerca.
- per Commissione Ricerca, la Commissione per la Ricerca Scientifica istituita dal Senato Accademico nella seduta del 26/11/2012.

Articolo 2

(Finalità e requisiti)

1. L'Università istituisce gli assegni per fare fronte alle esigenze delle attività di ricerca dei Dipartimenti, in relazione alle richieste pervenute e in coerenza con le prospettive di sviluppo e le scelte programmatiche stabilite dall'Ateneo.

2. Possono essere destinatari degli assegni laureati del vecchio ordinamento, laureati dei Corsi di Laurea a ciclo unico, laureati con Laurea Specialistica/Magistrale in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.



Nel bando può essere previsto che, per ogni singolo assegno, il titolo di Dottorato di ricerca o il titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'accesso alla selezione. In assenza di suddetta disposizione, il possesso di tali titoli da parte del candidato costituisce, a parità di merito, requisito preferenziale per l'attribuzione degli assegni.

Possono partecipare alle suddette selezioni i cittadini stranieri in possesso di titoli equivalenti e di curriculum scientifico-disciplinare idoneo all'attività di ricerca prevista.

3. Alle selezioni di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che ne ha richiesto l'attivazione o presso cui si svolgerà l'attività di ricerca ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. In considerazione della peculiarità della ricerca, il bando potrà prevedere specifici requisiti, valutabili dalla Commissione Esaminatrice nell'attribuzione del punteggio dei titoli.

La mancanza di tali requisiti non comporta l'esclusione dalla selezione.

5. L'eventuale esclusione dalla selezione, disposta con Decreto del Rettore, è comunicata al candidato prima dello svolgimento del colloquio.

6. Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Articolo 3

(Durata e rinnovo)

Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente regolamento, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente regolamento e dei contratti di cui all'articolo 24 della L. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Il bando di selezione indica la durata degli assegni messi a concorso.

4. Il rinnovo dell'assegno è richiesto dal Consiglio di Dipartimento su proposta motivata del responsabile scientifico, che dovrà indicare le motivazioni per cui la ricerca non è stata portata a termine nel periodo inizialmente previsto, ovvero le considerazioni scientifiche che rendono plausibile e coerente il proseguimento della ricerca, tenendo in considerazione l'effettiva disponibilità di bilancio.

5. Il rinnovo dell'assegno, di regola, non può avere durata inferiore a dodici mesi. È possibile rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consenta di conferire assegni di durata annuale.



Articolo 4

(Importo)

1. L'importo lordo annuo minimo degli assegni di ricerca è stabilito con Decreto Ministeriale. È facoltà dei Dipartimenti richiedere l'attivazione di assegni di importo superiore.
2. Nel caso di rinnovo dell'assegno, l'importo può essere aumentato, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.
3. L'assegno è erogato in rate mensili.

Articolo 5

(Diritti e doveri degli assegnisti)

1. Gli assegnisti svolgono attività di ricerca sotto la guida e direzione del responsabile scientifico. Essi, ove richiesto dal responsabile scientifico, possono collaborare con gli studenti nelle ricerche attinenti tesi di ricerca.
2. I compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo ad attività di ricerca e non esserne meramente supporto tecnico.
3. Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature del Dipartimento e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti.
4. Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente al Direttore del Dipartimento una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dal parere del responsabile scientifico.
5. Eventuali periodi all'estero nell'ambito dell'attività di ricerca, potranno essere svolti dall'assegnista previa autorizzazione del Dipartimento trasmessa agli Uffici competenti.
6. Gli assegnisti sono tenuti a conformare la propria attività e la propria condotta ai principi etici e deontologici previsti dal vigente "Codice etico e di comportamento della comunità universitaria".

Articolo 6

(Divieto di cumulo)

1. L'assegno è individuale. Gli assegni non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca degli assegnisti.
2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle previste all'art. 2. La partecipazione dell'assegnista a master universitari è incompatibile. L'assegno di ricerca non è cumulabile con altri assegni di ricerca e con rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato, con soggetti privati.
3. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni possono svolgere attività libero-professionali, ovvero altre attività di lavoro autonomo, per soggetti diversi



dall'Università. Sono comprese le attività svolte presso società accreditate come Spin-off universitari e/o accademici, in osservanza dei Regolamenti vigenti.

Le attività possono essere svolte, previa autorizzazione del responsabile scientifico, che ne dà comunicazione al Dipartimento, a condizione che:

- siano compatibili con l'esercizio dell'attività di ricerca e non compromettano l'assolvimento delle attività previste;

- non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta;

- non rechino, in relazione alle attività svolte, pregiudizio all'Ateneo.

4. Ai titolari di assegni di ricerca possono essere affidati incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica, sentito il responsabile scientifico, secondo le modalità previste dal regolamento relativo all'attribuzione dei contratti di insegnamento. Agli assegnisti possono essere affidati incarichi seminariali ed esercitazioni per gli studenti.

5. Gli assegnisti che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletare tale attività senza bisogno di preventiva autorizzazione del Dipartimento fermo restando, in ogni caso, l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.

Articolo 7

(Sospensione)

1. L'attività di ricerca e l'assegno sono sospesi per gravidanza, secondo la normativa vigente.

In materia di astensione obbligatoria per maternità si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Terminato il periodo di sospensione obbligatoria, è possibile, per l'assegnista, richiedere un ulteriore periodo di sospensione ai sensi della normativa vigente; la durata del contratto è prorogata fino ad un massimo di 330 giorni, al fine di consentire la realizzazione del programma di ricerca. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

2. L'attività di ricerca e l'assegno sono inoltre sospesi per servizio militare, per malattia e infortunio. Si applica, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della Legge 27/12/2006, n. 296 e successive modificazioni. Ove non disciplinata da specifica normativa, la sospensione non può protrarsi oltre il limite di sei mesi. In tali casi la durata del contratto può essere prorogata in misura pari al periodo della sospensione, sentito il parere del responsabile scientifico, al fine di consentire la realizzazione del programma di ricerca.

3. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi inoltre per documentati motivi, sentito il parere del responsabile scientifico. La sospensione non può protrarsi oltre il limite di sei mesi. In tali casi la durata del contratto può essere prorogata in misura pari al periodo della sospensione, sentito il parere del responsabile scientifico, al fine di consentire la realizzazione del programma di ricerca.

4. La sospensione dell'assegno di ricerca è disposta con Decreto del Rettore.

5. Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.



Articolo 8

(Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo)

1. Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano:
 - a) in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476;
 - b) in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;
 - c) in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007;
 - d) in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
2. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore degli assegnisti nell'ambito dell'espletamento delle loro attività di ricerca. L'importo dei relativi premi è detratto annualmente dall'assegno spettante a ciascun titolare.

Articolo 9

(Frequenza dei titolari di assegni ai corsi di dottorato di ricerca)

1. L'assegnista può frequentare corsi di dottorato di ricerca, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. In tali casi l'Università non è impegnata ad assicurare alcun finanziamento per il proseguimento dei corsi di dottorato oltre il periodo di godimento degli assegni.

Articolo 10

(Medici assegnisti per l'area scientifico- disciplinare delle Scienze Mediche)

1. I medici, vincitori degli assegni per le scienze mediche, possono svolgere attività di assistenza e cura per quanto strettamente attinente all'attività di ricerca. Agli stessi non possono essere affidati autonomi compiti assistenziali. L'attività è svolta senza oneri.

CAPO II

Finanziamento e Procedimento

Articolo 11

(Programmazione, ripartizione e finanziamento degli assegni)

1. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di previsione, stabilisce lo stanziamento da destinare al fondo di Ateneo per assegni di ricerca. Il fondo può essere integrato da contributi di enti esterni.



2. Il fondo è destinato all'attribuzione di assegni di ricerca di tipologia a) di cui al successivo art. 12 e all'eventuale rinnovo degli assegni di ricerca in corso.
3. I Dipartimenti possono richiedere l'attivazione di assegni di tipologia b) di cui al successivo art. 12 garantendo l'intera copertura finanziaria per tutta la durata dell'assegno.

Articolo 12

(Attribuzione degli assegni di ricerca)

1. Gli assegni di ricerca di cui all'art. 1 sono attribuiti mediante le seguenti procedure:
 - tipologia a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica Commissione, che si avvale ove necessario, senza oneri aggiuntivi per l'Ateneo, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate, secondo la procedura di cui all'art. 13;
 - tipologia b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo la procedura di cui all'art. 17.

CAPO III

Selezione Pubblica - tipologia a)

Articolo 13

(Bando di selezione – tipologia a)

1. Il procedimento per il conferimento degli assegni di ricerca ha inizio con la pubblicazione del bando di concorso. Il Bando è emanato con Decreto del Rettore, sentita la Commissione Ricerca.
2. Il bando contiene tutte le indicazioni e le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante come indicato nel presente regolamento.
3. Il bando deve inoltre prevedere:
 - le aree scientifiche di interesse
 - il numero degli assegni di ricerca da bandire per ogni area scientifica di interesse, finanziati dal fondo di Ateneo di cui all'art. 11;
 - i requisiti di partecipazione dei candidati e le modalità di selezione;
 - le linee di ricerca su cui i candidati dovranno presentare il progetto di ricerca;
 - i termini per la presentazione delle domande di partecipazione che non devono comunque essere inferiori a 30 giorni;
 - i criteri di valutazione del progetto di ricerca, dei titoli e del colloquio.Il bando può prevedere un punteggio minimo del progetto per l'ammissione del candidato alla valutazione dei titoli.
4. Per ogni bando il candidato può presentare una sola domanda di partecipazione.

Articolo 14

(Selezione – tipologia a)



1. La selezione prevede tre fasi:
 - a) la valutazione di un progetto di ricerca presentato dal candidato;
 - b) la valutazione dei titoli;
 - c) il colloquio.
2. E' possibile valutare come titoli (conseguiti in Italia o all'estero):
 - il diploma di laurea,
 - il dottorato di ricerca,
 - i diplomi di specializzazione,
 - le pubblicazioni scientifiche,
 - lo svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati;
 - lo svolgimento di documentata attività di formazione erogata presso soggetti pubblici e privati;
 - ulteriori requisiti indicati nel bando.

Articolo 15

(Commissione Esaminatrice – tipologia a)

1. La Commissione Esaminatrice è nominata con Decreto del Rettore, sentita la Commissione Ricerca.
2. La Commissione Esaminatrice è composta da un Presidente, un membro per ciascuna delle aree CUN presenti in Ateneo con almeno tre professori o ricercatori e almeno tre membri supplenti. Il Presidente della Commissione è il Delegato del Rettore alla Ricerca Scientifica e il suo supplente è individuato dal Rettore tra i professori dell'Università. Gli altri componenti e membri supplenti sono individuati dal Rettore tra professori e ricercatori universitari esterni all'Università.
3. I componenti della Commissione sono individuati, oltre che secondo criteri di competenza e professionalità, anche secondo il criterio della rotazione.
4. Il rimborso delle spese della Commissione Esaminatrice è a carico del bilancio dell'Ateneo.
5. Per la valutazione dei progetti la Commissione si avvale, secondo le indicazioni del bando, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani stranieri esterni all'Università del Piemonte Orientale.

Articolo 16

Svolgimento dei lavori della commissione (tipologia a)

1. La Commissione Esaminatrice nella prima riunione prende atto delle valutazioni dei progetti effettuate dagli esperti di cui all'art. 15, comma 5 e procede alla valutazione dei titoli dei candidati ammessi. I risultati della valutazione dei titoli e del progetto di ricerca sono resi noti agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio. L'elenco dei candidati ammessi al colloquio è pubblicato sul sito di Ateneo.
2. La data di svolgimento del colloquio, se non già indicata nel bando, è pubblicata sul sito internet di Ateneo; eventuali variazioni saranno pubblicate sul sito internet di Ateneo.
3. Al termine dei colloqui la Commissione Esaminatrice forma la graduatoria di merito dei candidati in ordine decrescente, sommando il punteggio del colloquio e dei titoli al punteggio attribuito al progetto di ricerca presentato dal candidato.
4. A parità di merito la preferenza è determinata:



- a) dal possesso del titolo di dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, se non già previsti a bando quali requisiti obbligatori,
- b) dalla votazione più elevata riportata nel progetto di ricerca,
- c) dalla votazione più elevata riportata nella valutazione dei titoli,
- d) dalla minore età anagrafica.

Al termine dei lavori, la Commissione redige il verbale della selezione e lo trasmette all'Ufficio competente.

5. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, a candidati che abbiano conseguito almeno il 60% dei punti complessivamente a disposizione per la valutazione dei titoli, del colloquio e del progetto di ricerca, secondo l'ordine della graduatoria.

6. La graduatoria finale delle selezioni viene pubblicata sul sito internet di Ateneo. Avverso la graduatoria può essere proposto direttamente all'Amministrazione, entro i 10 giorni successivi, ricorso in carta libera.

CAPO IV

Selezione Pubblica - tipologia b

Articolo 17

(Assegni di ricerca di tipologia b)

1. I Dipartimenti trasmettono all'Amministrazione, nei termini indicati da apposite disposizioni operative comunicate annualmente, deliberazione del Consiglio con cui si chiede l'attivazione dell'assegno di ricerca.
2. Entro i termini indicati dalle disposizioni operative si procede alla pubblicazione del bando a firma del Rettore.
3. Si prescinde dall'emanazione del bando e dalle procedure di selezione di cui al successivo art. 18 nel caso in cui il candidato sia già stato individuato all'interno di apposite selezioni pubbliche da parte di Ministeri, organismi dell'Unione Europea o enti pubblici e privati senza scopo di lucro che prevedano tra i loro obiettivi attività di finanziamento alla ricerca e utilizzino un meccanismo di selezione basato sul peer review e adeguatamente pubblicizzato. L'esito di tale selezione deve prevedere espressamente la stipula di un contratto di collaborazione con il candidato prescelto e la possibilità di svolgere l'attività presso l'Università.

Articolo 18

(Bando di selezione – tipologia b)

1. Il procedimento per il conferimento degli assegni di ricerca ha inizio con la pubblicazione del bando di concorso.
2. Il bando contiene tutte le indicazioni e le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante come indicato nel presente regolamento.
3. Il bando deve inoltre prevedere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione che non devono comunque essere inferiori a 30 giorni.



Articolo 19

(Selezione – tipologia b)

1. La selezione è per titoli e colloquio.
2. E' possibile valutare come titoli (conseguiti in Italia o all'estero):
 - il diploma di laurea,
 - il dottorato di ricerca,
 - i diplomi di specializzazione e attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea,
 - le pubblicazioni scientifiche,
 - lo svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati;
 - lo svolgimento di documentata attività di formazione erogata presso soggetti pubblici e privati;
 - ulteriori requisiti indicati a bando.
3. La Commissione Esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio da formalizzare nei relativi verbali. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio.
4. La Commissione Esaminatrice dovrà valutare, mediante l'esame dei titoli ed il colloquio, che il candidato abbia le conoscenze necessarie per svolgere il programma di ricerca.
5. La prima riunione della Commissione Esaminatrice può essere svolta in modalità telematica, come previsto dal bando.

Articolo 20

(Colloquio e graduatoria di merito – tipologia b)

1. La data di svolgimento del colloquio è indicata nel bando; eventuali variazioni saranno pubblicate sul sito internet di Ateneo.
2. I candidati possono richiedere di sostenere il colloquio con modalità telematica solo se previsto dal bando.
3. Al termine della prova selettiva la Commissione Esaminatrice forma la graduatoria di merito dei candidati in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio.
4. A parità di merito la preferenza è determinata:
 - a) dal possesso del titolo di dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione dell'area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, se non già previsti a bando quali requisiti obbligatori,
 - b) dalla votazione più elevata riportata nella valutazione dei titoli,
 - c) dalla votazione più elevata riportata nel colloquio,
 - d) dalla minore età anagrafica.
5. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, a candidati che abbiano conseguito almeno il 60% dei punti complessivamente a disposizione per i titoli e per il colloquio, secondo l'ordine della graduatoria stessa.
6. La graduatoria finale viene affissa all'Albo del Dipartimento. Avverso la graduatoria può essere proposto direttamente all'Amministrazione, entro i 10 giorni successivi, ricorso in carta libera.



Articolo 21

(Commissione Esaminatrice – tipologia b)

1. La Commissione Esaminatrice è nominata con Decreto del Rettore, su proposta del Dipartimento.
2. La Commissione è composta da tre membri di cui almeno due scelti tra i professori e ricercatori universitari dell'Ateneo. Un membro della Commissione può essere scelto tra professori e ricercatori universitari di altri Atenei oppure tra esperti nelle tematiche della ricerca. Le funzioni di Presidente sono affidate di norma ad un professore ordinario.
3. I componenti della Commissione sono individuati, oltre che secondo criteri di competenza e professionalità, anche secondo il criterio della rotazione del personale.
4. Al termine dei lavori, la Commissione redige verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.

CAPO V

Publicità e candidatura

Articolo 22

(Pubblicità)

1. I bandi sono pubblicati sui siti Internet dell'Ateneo, del Ministero e dell'Unione europea.

Articolo 23

(Candidatura)

1. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere obbligatoriamente compilate e inviate secondo le modalità indicate dal Bando. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorre dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Ateneo. Le domande di ammissione alla selezione sono considerate prodotte in tempo utile, purché pervengano entro tale termine.
2. Dovrà prodursi domanda separata per ognuna delle selezioni a cui il candidato intende concorrere, salvo quanto previsto all'art. 13 comma 4. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità quanto previsto dal bando. Alle domande dovrà essere allegata la documentazione prevista dal bando.

CAPO VI

Stipulazione del contratto

Articolo 24

(Approvazione della graduatoria e stipulazione del contratto)

1. Ultimate le procedure la Commissione Esaminatrice trasmette il verbale e gli atti della selezione all'Amministrazione che procede, nei 30 giorni successivi, all'approvazione degli atti, con Decreto del Rettore, decidendo in via definitiva su eventuali ricorsi.



2. Nel caso di rinuncia all'assegno o alla sottoscrizione del contratto da parte degli assegnatari nel termine stabilito, l'Università può conferire l'assegno ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
3. Le graduatorie hanno validità biennale.
4. L'effettiva assunzione in servizio dell'assegnista può avvenire solo previa stipulazione del contratto di diritto privato di cui al precedente art. 2 comma 6. La presa di servizio deve essere effettuata entro i primi cinque giorni del mese. Il contratto è stipulato dal Rettore.
5. Devono essere segnalate tempestivamente tutte le situazioni che possano comportare il differimento nella stipulazione del contratto.
6. Il termine di stipulazione del contratto potrà essere differito, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento e del responsabile scientifico, di un periodo non superiore a sei mesi nei casi previsti dai commi 7 e 8.
7. Possono essere autorizzati i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a giustificati motivi debitamente comprovati.
8. Eventuali differimenti della data di inizio dell'assegno, possono essere altresì consentiti ai vincitori che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste al precedente articolo 6.
9. L'inizio delle attività deve essere comunicato all'Amministrazione a cura del Dipartimento.

Articolo 25

(Risoluzione del contratto)

1. Il contratto può essere risolto, sentito l'assegnista, nei casi di gravi inadempienze, su proposta motivata del responsabile scientifico, approvata dal Consiglio di Dipartimento.
2. La risoluzione del contratto opera di diritto nei seguenti casi:
 - violazione del divieto di cumulo stabilito dal precedente art. 6 del presente regolamento;
 - giudizio negativo sull'attività svolta dall'assegnista espresso dal Consiglio di Dipartimento;
 - presentazione di dichiarazioni e/o certificazioni non veritiere;
 - mancato rientro dopo un periodo di sospensione.
3. In caso di rinuncia al proseguimento dell'attività di ricerca, l'assegnista è tenuto a darne comunicazione per iscritto all'Amministrazione ed a presentare al Dipartimento una relazione sull'attività svolta.
4. La risoluzione, di cui ai commi precedenti, è dichiarata con Decreto del Rettore.
5. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Università può conferire l'assegno ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, nei limiti di validità delle stesse.

Art. 26

(Riservatezza)

1. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico di cui l'assegnista entra in possesso nello svolgimento dell'attività di ricerca devono essere considerati strettamente riservati e pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli previsti dal contratto stipulato con l'Ateneo.



Articolo 27

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati per adempiere agli obblighi di legge e in conformità al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e al D.lgs n. 196 del 2003 come modificato dal D.lgs n. 101 del 2018.

Articolo 28

(Entrata in vigore e pubblicità)

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Ateneo.